

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1637 del 30/03/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - DITTA RIMPLASTIC SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA AMENDOLA, N.28 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5046 DEL 21/09/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1702 del 30/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trenta MARZO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - DITTA **RIMPLASTIC SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA AMENDOLA, N.28 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5046 DEL 21/09/2017

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC RAVENNA con Determina Dirigenziale n. 5046 del 21/09/2017 a favore della Ditta Rimplastic srl (C.F./P.IVA 02341760391), avente sede legale e attività di lavorazione materie plastiche in Comune di Conselice, Via Amendola, n.28, comprensiva della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 5046 del 21/09/2017, presentata dalla Ditta Rimplastic Srl (C.F./P.IVA 02341760391) al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 01/03/2023, (acquisita da questo Servizio ARPAE in data 02/03/2023 con Pg. 37891) successivamente integrata a titolo volontario in data 15/03/2023 (Pg. Arpae 45950) relativa alla eliminazione di alcune tipologie di rifiuti contenute nell'Allegato B) all'AUA 5046 relativo alle condizioni e prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato e conseguente adeguamento dei quantitativi massimi ammessi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/98 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE Sinadoc 11576/2023 emerge che:

- con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2017-5046 del 21/09/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA a favore della Rimplastic srl (C.F./P.IVA 02341760391), con sede legale e attività di lavorazione materie plastiche in Comune di Conselice, Via Amendola, n. 28, comprensiva dell'iscrizione n. 77, classe 6, nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per l'esercizio dell'operazione di messa in riserva (R13), a norma dell'art. 6 del DM 5 febbraio 1998 per le seguenti tipologie di rifiuti (Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi): 6.1 – 6.2 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.11 – 6.12 e comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il quantitativo massimo annuo ammesso a recupero è pari a 2.760 t/anno (Classe 6, DM 350/98);
- la modifica non sostanziale richiesta è relativa alla eliminazione di alcune tipologie di rifiuti e precisamente: 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.11 – 6.12 e al conseguente adeguamento dei quantitativi massimi destinati ad attività di R13 (per la tipologia 6.1 tonnellate 100/anno e per la tipologia 6.2 tonnellate 2.400 t/anno) mantenendo invariata la classe di attività (Classe 6 che prevede un quantitativo inferiore a 3.000 t/anno);
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A) alla Determina Dirigenziale n. 2017/5046 non è oggetto della presente modifica non sostanziale e rimane, pertanto, invariata;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 15/03/2023. Risultando esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 non risultava necessario acquisire documentazione integrativa;

ACCERTATO che la Ditta Rimplastic srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE;

DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Rimplastic Srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione materie

plastiche sita in Comune di Conselice, Via Amendola n. 28, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di modifica non sostanziale di AUA nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 5046 del 21/09/2017, nei confronti di Rimplastic srl (C.F./P.IVA 02341760391), con sede legale e attività di lavorazione materie plastiche in Comune di Conselice, Via Amendola, n. 28, per attività di lavorazione materie plastiche, come di seguito riportato e fatti salvi i diritti di terzi;
Sono inoltre fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
2. **L'Allegato B) al presente provvedimento** relativo alle condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato, **sostituisce** l'allegato B alla determina Dirigenziale Arpae 5046 del 21/06/2017;
3. **DI CONFERMARE** tutte le restanti condizioni e prescrizioni contenute nella determina Dirigenziale Arpae 5046 del 21/06/2017, non oggetto della presente modifica non sostanziale;
4. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI MANTENERE inalterata la **validità dell'AUA** pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio all'interessato** da parte del SUAP territorialmente competente (**27/09/2017**) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che la presente modifica non sostanziale dell'**AUA** diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE, Distretto di Faenza-Bassa Romagna, esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta interessata, al Servizio Territoriale Arpae di Faenza-Bassa Romagna e al SUAP territorialmente competente per la trasmissione agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per eventuali adempimenti di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni:

- ✓ La Ditta è iscritta al n. 77, classe 6, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R3) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)	Attività di recupero (Allegato 1 - Suballegato 1 DM 05/02/98 e s.m.i)	Quantitativi massimi ammessi (t/a)
6.1 Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici 150102 - 200139 - 191204 - 020104	R13/R3 (punto 6.1.3)	100
6.2 Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche 070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306	R13/R3 (punto 6.2.3)	2400

Prescrizioni:

1. La quantità di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie 6.1 – 6.2 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 al DM 05/02/98 e smi messi in riserva (R13) presso l'impianto non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta alle operazioni di recupero (R3) nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
2. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai non rifiuti (End of Waste) eventualmente presenti nell'impianto. Inoltre, i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente per tipologia di rifiuti in cumuli e/o contenitori, opportunamente segnalati con l'indicazione del rispettivo codice CER..
3. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti.
4. La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.